



# Città di Bagheria

Provincia di Palermo

C.F. 81000170829  
P.I. 00596290825

SETTORE I Affari Generali- Organi Istituzionali  
Risorse Umane – Servizi Economici Finanziari  
Ufficio: Dirigenza  
Tel: 091/943241  
e. mail: v.guttuso@comune.bagheria.it

**PROTOCOLLO N.28827 DEL 14/05/2014**

*e.p.c.* Al *Commissario Straordinario*  
*Dott.ssa Michela La Iacona*  
Al *Segretario Generale*  
Al *Collegio dei Revisori dei Conti*  
Al *Commissario ad Acta*  
*Dott. Carlo Turriciano*

**LORO SEDE**

**OGGETTO: Riscontro nota n27921 del 09/05/2014.**

Con riferimento alla nota in oggetto, richiamando tutte le precedenti note e relazioni inviate dalla scrivente, che qui si intendono integralmente riportate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 573 così come, modificato dalla legge 68 del 02.05.2014 prevede:

*"573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.*

L'art. 243 bis del D.Lgs 267/2000 prevede:  
(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

*1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. ((La predetta*


*procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.))*

Preso atto che alla data odierna non risultano approvati , per i motivi di cui alla relazione prot. n. 22500 del 11.04.2014 a cui si rimanda ,sia il Bilancio di Previsione 2013 e conseguentemente il Conto Consuntivo 2013, sia il Bilancio di Previsione 2014

Preso atto che l'ultimo consuntivo approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n.86/2013 vede l'ente strutturalmente deficitario ai sensi del Decreto Ministero degli Interni del 18/02/2013.

In relazione,pertanto, agli atti in essere alla data odierna ,a giudizio della scrivente non sussistono i requisiti per potere accedere a quanto previsto dal novellato art.1 comma 573 della legge 27/12/2013 n.147.

Tanto si doveva

Il Dirigente del Settore  
Economico Finanziario  
*Dott.ssa*  *Guttuso*